
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr. Franco Maniscalco

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Vito Amato

IL SEGRETARIO
Sig. Filippone Cascone

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Arch. Angelo Aliquò

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 n. 2 della L.R. 03/11/1993 n. 30, viene pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal **17 MAR. 2013**

IL SEGRETARIO
Sig. Filippone Cascone

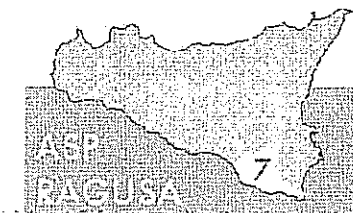
Filippone Cascone

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

Su proposta del Coordinamento Amministrativo del Territorio – Responsabile Servizio Affari Generali, che con la sottoscrizione ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

REGIONE SICILIANA Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. **567** del **13 MAR. 2013**

Coordinamento Amministrativo del Territorio - Servizio Affari Generali

Atto sottoposto a controllo: **NO**

OGGETTO: STIPULA NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE TRA L'AZIENDA ED IL SIG. FALLA BARTOLOMEO, PROCURATORE GENERALE DEL SIG. FALLA EZIO DAVIDE, AVENTE PER OGGETTO UN IMMOBILE SITO IN SCICLI, PIAZZA AGAVE, ADIBITO A SERVIZI DEL DSM;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Giovanni Tolomeo

IL DIRETTORE

Dott. Giovanni Tolomeo

Il **13 MAR. 2013**, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Commissario Straordinario, Arch. Angelo Aliquò, nominato ai sensi dell'art. 20, comma 3 della L.R. 5/2009 con Decreto Assessoriale n. 02617 del 5/12/2012, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott. Franco Maniscalco

- Direttore Amministrativo

- Dott. Vito Amato

- Direttore Sanitario

e con l'assistenza Sig. Filippone Cascone, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

Premesso che con delibera n. 2343 del 19/12/2005 è stata autorizzata la stipula del contratto di locazione rep. n. 1175 del 10/01/2006 (registrato a Ragusa il 06/02/06 al n. 379 s. 3) tra l'AUSL 7 (cui è succeduta l'ASP di Ragusa) ed il locatore sig. Falla Bartolomeo, procuratore generale del sig. Falla Ezio Davide, avente per oggetto un immobile sito in Scicli, Piazza Agave, adibito a servizi del DSM;

Considerato che tale contratto prevede un canone annuo di € 10.053,00, pari ad € 2.513,25 trimestrali;

Preso atto che in data 28.06.2010 con nota protocollo n. U 0022602, attesa la disponibilità di locali in proprietà dell'Azienda, è stato comunicato al sig. Falla Ezio Davide, il recesso dal contratto con decorrenza dal 01.01.2011;

Che il rilascio dell'immobile di cui sopra, già fissato per il 31.12.2010, è stato, per esigenze organizzative connesse allo svolgimento della procedura di trasloco, più volte prorogato fino alla data odierna, corrispondendo il canone dovuto;

Vista la nota prot. 212/STT.TEC. del 17.10.2012 con la quale il Direttore del Settore Affari Tecnici e Patrimoniali, su richiesta del Coordinatore Amministrativo del Territorio, comunica che al servizio del D.S.M., di cui in premessa, a tutt'oggi non è stata disposta alcuna nuova allocazione ma che: "si sta valutando la possibilità di trasferire il servizio presso il Padiglione B dell'Ospedale Busacca di Scicli.";

Preso atto che in data 10.01.2012, è scaduto il contratto di cui sopra;

Vista la nota prot. n. E 0002357 del 30.01.2012, a mezzo della quale l'Avv. Matteo Gentile per conto del Sig. Falla Bartolomeo, procuratore generale del sig. Falla Ezio Davide, date le continue lettere di proroga da cui si evince la volontà dell'Azienda a non voler rilasciare i locali, invita formalmente l'A.S.P. di Ragusa a voler formalizzare, mediante stipula di nuovo contratto, il rapporto locatizio di fatto tutt'oggi in essere;

Considerato che ad oggi nessuna nuova allocazione per il servizio di cui sopra è stata possibile e che si ritiene opportuno procedere alla stipula del nuovo contratto, fermo restando la facoltà dell'Azienda di risolvere, in ogni momento, il rapporto ove vi sia disponibilità di locali di proprietà.;

Che tale contratto, il cui modello viene allegato al presente atto quale parte integrante, fissa la durata della locazione in anni sei, dalla data di stipula del contratto, dandosi atto che la locazione non avrà soluzione di continuità con il precedente contratto, atteso che l'Azienda è rimasta, nelle more del rinnovo, nella materiale disponibilità dell'immobile e ne ha regolarmente corrisposto il canone;

Accertato che per la suddetta unità immobiliare l'Azienda corrisponderà il canone annuo aggiornato di € 10.053,00, da liquidare in rate trimestrali posticipate di € 2.513,25;

Considerato che con delibera n. 149 del 16.01.2013 (aut. n. 140/13) è stata autorizzata la spesa necessaria per tutti i canoni di locazione per l'anno 2013 ivi compreso il suddetto;

Sentito il parere del Direttore amministrativo,

Sentito il parere del Direttore sanitario,

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa che si intendono ripetuti e trascritti:

Prendere atto che, a seguito della scadenza in data 10.01.2012, del contratto di cui in premessa, sarà stipulato tra l'A.S.P. di Ragusa ed il locatore sig. Falla Bartolomeo, procuratore generale del sig. Falla Ezio Davide, un contratto di locazione il cui modello viene allegato al presente atto, quale parte integrante della durata di anni sei, avente per oggetto il rinnovo della locazione per l'immobile sito in Scicli, Piazza Agave, adibito a servizi del DSM, in atto meglio descritto, per il canone annuo di € 10.053,00, da liquidare in rate trimestrali posticipate di € 2.513,25, fermo restando la facoltà dell'Azienda di risolvere il rapporto in ogni momento ove la stessa abbia la disponibilità di locali in proprietà ove allocare i relativi servizi;

Dare atto che per detto contratto troverà applicazione l'art. 3 comma 1 e 4 del D.L. 95/2012 convertito in legge 7/8/2012 n° 135 che prevede:

- al comma 1- *"In considerazione dell'eccezionalità della situazione economica e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, per gli anni 2012, 2013 e 2014, l'aggiornamento relativo alla variazione degli indici ISTAT, previsto dalla normativa vigente non si applica al canone dovuto dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, al comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché dalle Autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) per l'utilizzo in locazione passiva di immobili per finalità istituzionali."*;
- al comma 4 - *"Ai fini del contenimento della spesa pubblica i canoni di locazione sono ridotti a decorrere dal 1° gennaio 2015 della misura del 15% di quanto attualmente corrisposto. A decorrere dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la riduzione di cui al periodo precedente si applica comunque ai contratti di locazione scaduti o rinnovati dopo tale data. La riduzione del canone di locazione si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell'articolo 1339 c.c., anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti, salvo il diritto di recesso del locatore."*;

Provvedere con separati atti al pagamento del canone a rate trimestrali posticipate, come previsto dal relativo contratto;

Dare atto che il presente provvedimento non comporta autorizzazione di spesa, già assunta a mezzo separato atto per i canoni di locazione 2013.

L'Estensore
Patrizia Galletti

Data _____		Esercizio _____ 2013 _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
..... 